

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nota 14-7-2004 n. 848/2004

Certificazione di regolarità contributiva - art. 86, comma 10, del D.Lgs. n. 276 del 2003 - dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 - nota n. 245/S.99/V del 30 giugno 2004 dell'ANCE.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale degli affari generali, Risorse umane e attività ispettiva.

Epigrafe

Destinatari

Testo della nota

[D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276](#)

[D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

Nota 14 luglio 2004, n. 848/2004 ⁽¹⁾.

Certificazione di regolarità contributiva - art. 86, comma 10, del [D.Lgs. n. 276 del 2003](#) - dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del [D.P.R. n. 445 del 2000](#) - nota n. 245/S.99/V del 30 giugno 2004 dell'ANCE.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale degli affari generali, Risorse umane e attività ispettiva.

All' ANCI
Associazione Nazionale Comuni Italiani
ANCE
Associazione Nazionale Costruttori Edili
Loro sedi

Con la nota di cui in oggetto l'Associazione Nazionale Costruttori Edili solleva la problematica concernente la corretta interpretazione dell'articolo 86, comma 10, del [D.Lgs. n. 276 del 2003](#) (rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva), in riferimento all'orientamento assunto da alcune amministrazioni che, nelle more della piena operatività della procedura di rilascio del DURC, sembrano consentire la possibilità di autocertificare la regolarità contributiva ai fini I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili da parte delle imprese che svolgono lavori privati.

Alla luce dei principi ispiratori della disposizione normativa che introduce tale forma di certificazione unica, non si ritiene di poter condividere l'orientamento volto a ritenere fungibile l'attestazione proveniente dagli Istituti e dalle Casse Edili con la mera autodichiarazione del titolare

dell'impresa interessata. Da un lato infatti l'autocertificazione vanifica del tutto la finalità di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso a cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva è volto e, dall'altro, non è in linea con l'obiettivo proprio della disposizione di cui all'articolo 86, comma 10, consistente nell'unificazione della procedura di attestazione della regolarità contributiva da parte delle imprese edili, indipendentemente dal fatto che le stesse siano impegnate nello svolgimento di lavori pubblici ovvero privati.

Nell'ambito dei lavori pubblici, infatti, non è possibile ricorrere all'autocertificazione operando semmai e solo con riferimento alla certificazione I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. l'istituto del silenzio-assenso ed essendo comunque necessaria la esplicita attestazione di regolarità rilasciata dalle Casse Edili.

Peraltro, il richiamo all'articolo 46 del [D.P.R. n. 445 del 2000](#) non appare del tutto conferente alla fattispecie in esame in quanto lo stesso sembra consentire (lett. p)) l'autocertificazione del versamento di somme di denaro a titolo contributivo, con l'indicazione del relativo ammontare, ma ciò non implica che tale versamento corrisponda al reale ammontare del dovuto e quindi alla "regolarità contributiva".

Ciò in quanto la verifica della regolarità contributiva comporta un accertamento di ordine tecnico che non può, per sua natura, essere demandato al dichiarante ma va effettuato necessariamente dagli Istituti e dai soggetti privati incaricati della riscossione dei contributi obbligatori.

Con l'occasione, infine, si ritiene utile precisare che l'unico ambito di attività che esula dalla applicazione della disciplina sul rilascio del DURC appare quella dei lavori in economia realizzati direttamente da privati. Infatti il dettato di cui all'articolo 86, comma 10 del [D.Lgs. n. 276 del 2003](#), fa esplicito riferimento alle sole imprese e, nell'ambito di tale nozione, evidentemente, non rientrano i soggetti privati che realizzano direttamente e per proprio conto le opere edili.

Il Dirigente

Dott. Paolo Pennesi